

CIRCOLARE n. 19 del 01/04/2020

# EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

## CREDITI D'IMPOSTA E BONUS 600 EURO LAVORATORI AUTONOMI

**Palazzo Sabbadini del Torso**  
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine  
Tel. +39 0432 584911  
Fax +39 0432 501485

**Palazzo Degasperi**  
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 6728511  
Fax +39 040 775503

e-mail: [finpro@finpronet.com](mailto:finpro@finpronet.com) [www.studiofinpro.com](http://www.studiofinpro.com)

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LE EDICOLE</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>TRASFORMAZIONE DELLE PERDITE FISCALI E DELLE ECCEDENZE ACE IN CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>BONUS 600 EURO LAVORATORI AUTONOMI</b>	<b>5</b>
	7.1 Soggetti beneficiari	5
	7.2 Modalità di presentazione della domanda	7

## 1 PREMESSA

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le altre misure di carattere fiscale contenute nel DL 18/2020, diverse dalle disposizioni riguardanti la sospensione dei versamenti, degli altri adempimenti fiscali e delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori, oggetto di precedenti circolari.

## 2 CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’art. 64 del DL 18/2020 prevede per il 2020 un credito d’imposta:

- a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro.

Il credito d’imposta è comunque riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

### *Provvedimento attuativo*

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

## 3 CREDITO D’IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI

Con l’art. 65 del DL 18/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta:

- ai soggetti esercenti attività d’impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni);
- nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”.

### *Esclusioni*

L’agevolazione non riguarda le attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (es. farmacie, supermercati, edicole, ecc.).

## **Utilizzo del credito d'imposta**

**Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.**

A tali fini, la ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13:

- ha istituito l'apposito codice tributo "6914", utilizzabile dal 25.3.2020;
- ha stabilito che il modello F24 contenente tale compensazione deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ("2020").

## **4 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI**

Con l'art. 98 co. 1 del DL 18/2020 viene previsto un regime straordinario per il *bonus* investimenti pubblicitari disciplinato dall'art. 57-bis del DL 50/2017.

**Per il 2020, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non quindi nella misura del 75% degli investimenti incrementali).**

### **Comunicazione per l'accesso al credito**

**La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta 2020 deve essere presentata dall'1.9.2020 al 30.9.2020.**

Restano valide le comunicazioni presentate dall'1.3.2020 al 31.3.2020 in base alla disciplina ordinaria.

## **5 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EDICOLE**

**In relazione al credito d'imposta per le edicole (art. 1 co. 806 della L. 145/2018), con l'art. 98 co. 2 del DL 18/2020 viene previsto, per l'anno 2020, un incremento da 2.000,00 a 4.000,00 euro dell'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario.**

Inoltre, **il credito d'imposta:**

- **è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita;**

- può essere parametrato anche agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

## 6 TRASFORMAZIONE DELLE PERDITE FISCALI E DELLE ECCEDENZE ACE IN CREDITI D'IMPOSTA

Con l'art. 55 del DL 18/2020 è stata prevista la possibilità di trasformare in crediti d'imposta le perdite fiscali e le eccedenze ACE non ancora utilizzate dalle società.

Il beneficio compete alle società che cedono, entro il 31.12.2020, crediti vantati verso soggetti inadempienti (si ha inadempimento se il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla scadenza).

Il credito d'imposta è calcolato moltiplicando il 20% del valore nominale del credito per l'aliquota d'imposta: in presenza, ad esempio, di un credito ceduto del valore nominale di 10 milioni di euro, il credito d'imposta è pari a  $10 \text{ milioni} \times 20\% \times 24\%$  (aliquota IRES) = 480.000,00 euro.

Dalla data della cessione del credito le perdite e le eccedenze ACE corrispondenti non sono più utilizzabili.

### *Utilizzo del credito d'imposta*

Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo.

## 7 BONUS 600 EURO LAVORATORI AUTONOMI

Con il DL 18/2020 viene riconosciuta ad una serie di soggetti un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917.

### 7.1 Soggetti beneficiari

#### *Soggetti INPS*

Ai sensi degli art. 27-30 e 38 del DL 18/2020, e successive Faq del MEF, l'indennità è riconosciuta, previa domanda all'INPS:

- ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.02.2020 - compresi i partecipanti agli studi associati o a società semplici con attività di lavoro autonomo - e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, IAP, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 17.3.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- agli agenti e rappresentanti di commercio anche se iscritti all'Enasarco (si sottolinea che gli agenti iscritti all'Enasarco hanno diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. I due benefici sono però tra loro alternativi e non cumulabili).

### **Professionisti iscritti alle Casse di previdenza private**

Anche i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di previdenza private potranno beneficiare dell'indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo. Nella giornata di sabato 28 marzo è stato infatti firmato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto in forza del quale parte delle somme stanziata al Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall'articolo 44 D.L. 18/2020 è stato destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'indennità di 600 Euro è pertanto riconosciuta ai seguenti soggetti, previa domanda da inoltrare ai singoli Enti di previdenza, ai cui siti internet si rimanda per ulteriori delucidazioni:

- A. ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo **percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria.**

Sul punto, alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere nell'interpretazione dell'espressione "*la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*": nessun decreto, infatti, ha mai disposto la sospensione delle attività professionali, essendo sul punto intervenuti soltanto dei decreti e delle ordinanze regionali. Considerato che tale requisito non è stato riproposto nel successivo B. dedicato ai lavoratori con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, **in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che** l'espressione debba essere intesa nel senso più ampio del termine, ovvero avuto riguardo a tutti gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso (si pensi, ad esempio, al fermo delle attività imposto ai clienti dei professionisti e agli effetti sui pagamenti delle parcelle).

I contribuenti con reddito 2018 fino a 35.000 euro si ritiene, in assenza di chiarimenti ufficiali, debbano limitarsi a presentare domanda, non dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti.

- B. ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiano **percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, **compreso tra 35.000 e 50.000 euro, a condizione che la partita Iva sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.3.2020**, ovvero sia stata **subita una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019**. A tale fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

In entrambi i casi, è necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.

## 7.2 Modalità di presentazione della domanda

La domanda per ricevere l'indennità di 600 euro deve essere presentata **dal 1.4.2020 con modalità che differiscono a seconda della tipologia dei soggetti beneficiari.**

### Soggetti INPS

Ai sensi della circolare INPS 49/2020, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui agli articoli 27-30 e 38 del DL n. 18/2020, al fine di ricevere l'indennità di 600 euro, dovranno **presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica.** A tal fine, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps (prime 8 cifre), ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

**In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità** una tantum, di cui alla circolare 49/2020, **possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato**, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

### ***Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al DL n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali***

La circolare INPS 49/2020 chiarisce dettagliatamente il regime di incompatibilità e di incumulabilità di tale indennità con altre prestazioni previdenziali.

In particolare, si precisa che l'articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27-30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse **non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza** di cui al decreto-legge 28.1.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.3.2019, n. 26. **Le indennità in esame sono altresì incompatibili incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla legge 12.6.1984, n. 222 **e con le pensioni dirette a carico**, anche pro quota, **dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO)** e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30.6.1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10.2.1996, n. 103, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11.12.2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).

### ***Professionisti iscritti alle Casse di previdenza private***

Ai sensi del decreto del 28.3.2020 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che possiedono i requisiti di cui sopra, devono **presentare la domanda per ricevere l'indennità ad un solo ente previdenziale** cui sono iscritti, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascun ente di previdenza.

Il professionista dovrà **certificare, sotto la propria responsabilità:**

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati;
- di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l'emergenza sanitaria.

All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme, sono considerate inammissibili le istanze prive di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure presentate dopo il 30.4.2020.

Gli enti previdenziali provvederanno all'erogazione delle somme nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti, e trasmetteranno l'elenco dei soggetti



beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell'indennità, nonché ai Ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

[area.fiscale@finpronet.com](mailto:area.fiscale@finpronet.com)